



La valutazione delle partecipazioni



❖ *Caratteri economico-aziendali*

- Investimenti nelle quote o azioni rappresentative del capitale di altre imprese

❖ *Iscrizione in bilancio*

- Per destinazione economica, si distinguono in:

→ **B III Immobilizzazioni finanziarie**

1) *partecipazioni in:*

- a) *imprese controllate*
- b) *imprese collegate*
- c) *imprese controllanti*
- d) *altre imprese*

Impieghi con funzione economica durevole, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento

→ **C II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) *partecipazioni in imprese controllate*

2) *partecipazioni in imprese collegate*

3) *partecipazioni in imprese controllanti*

4) *altre partecipazioni*

Attività finanziarie che, per scelta degli amministratori, sono destinate alla negoziazione



❖ *Criteri generali di valutazione*

- *Immobilizzazioni* Art. 2426, 1° comma, n. 1 e 3
 - iscrizione al *costo di acquisto*
 - svalutazione per *perdite durevoli di valore*
 - *ripristino nel limite del valore di costo* al venir meno dei motivi della svalutazione

- *Attivo circolante* Art. 2426, 1° comma, n. 9 e 10
 - iscrizione al *minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*
 - titoli fungibili: adozione di uno dei seguenti metodi di calcolo:
 - *costo medio ponderato*
 - *Lifo* (*Last in, first out*)
 - *Fifo* (*First in, first out*)




Partecipazioni immobilizzate

(**Art. 2426, 1° comma, n. 1-3-4)**

- **Metodo del costo** → possibile per tutte le partecipazioni immobilizzate
- **Metodo del patrimonio netto** → possibile solo per le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate

Il valore di iscrizione della partecipazione è “ancorato” al patrimonio netto della partecipata (pro-quota)



Il metodo del patrimonio netto: criteri di determinazione

- ◆ Il costo della partecipazione è aumentato degli utili e diminuito delle perdite maturate (per competenza) dalla partecipata
- ◆ Sono eliminati gli utili e le perdite – in capo alla partecipata – relativi a scambi con la partecipante non ancora realizzati
- ◆ Devono essere assestate nel tempo le *differenze originarie* fra il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed i corrispondenti valori del patrimonio netto della partecipata



❖ Partecipazioni (principi contabili internazionali) (Ias 27, 28, 31, 32, 39 e Ifrs 3 e 7)

- Nel “**Bilancio individuale**” (cioè il *Bilancio di singola impresa* predisposto dalle società che non redigono il Bilancio consolidato e che non sono partecipate, direttamente o indirettamente, da società che lo redigono):
 - le **partecipazioni di collegamento e in joint venture** sono valutate a *patrimonio netto*
 - le **altre partecipazioni** sono valutate in base al cd. *metodo dell'investimento diretto*, ossia a *costo* o in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)
- In tutti gli altri casi → redazione del *Bilancio consolidato* e del *Bilancio di singola impresa*, denominato “**Bilancio separato**”; in quest’ultimo:
 - **tutte le partecipazioni** sono valutate in base al cd. *metodo dell'investimento diretto*, ossia a *costo* o in aderenza allo Ias 39 (cioè a *fair value*)



♦ Partecipazioni valutate a *patrimonio netto*

⇒ *Identificazione e trattamento in bilancio* della differenza tra il prezzo di acquisto delle partecipazioni [C] e il corrispondente *patrimonio netto* delle partecipate espresso a *fair value* [*fair value (Pn)*] (riesposizione di attività e passività a *fair value*)

■ C ↔ fair value (Pn)

■ • Nel caso di C > fair value (Pn)

→ L'*avvianamento (goodwill)* è incluso nel valore di carico della partecipazione

• Nel caso di C < fair value (Pn)

→ *Qualsiasi ecedenza* è esclusa dal valore di carico della partecipazione ed è invece inclusa come *provento* nella determinazione della quota di utile/perdite di competenza della partecipante



♦ Partecipazioni valutate con il *metodo dell'investimento diretto*

- Valutazione a costo (storico) [C]
- o → Valutazione in base allo *Ias 39*, cioè a *fair value* [FV]

Trattamento in bilancio delle variazioni di *FV*:

- Per le Partecipazioni detenute a scopo di negoziazione (*Held for trading*) → Δ *fair value a Ce*
- Per le Partecipazioni disponibili per la vendita (*Available for sale*) → Δ *fair value a Sp*



❖ *Modalità fiscali di valutazione*

Art. 92 del Tuir

- ⇒ **Partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni:** è prevista l'applicazione del regime fiscale proprio dei beni suscettibili di produrre, ai sensi degli artt. 86 e 101, ***plusvalenze e minusvalenze***
 - ◆ Le ***plusvalenze iscritte nello S.P.*** (ad esempio per deroga ex art. 2423, 4° c.) **non concorrono a formare il reddito fiscale**
 - ◆ Le ***plusvalenze da realizzo***
 - concorrono a formare il reddito nell'esercizio di realizzo, oppure
 - in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (se iscritte negli ultimi tre bilanci come immobilizzazioni)
- ◆ Le ***minusvalenze da realizzo*** sono ***deducibili***
 - ... ***Tuttavia ... “Partecipation exemption”***

Art. 87 Tuir introdotto dal D. Lgs. 344/2003



⇒ Partecipazioni che *non costituiscono immobilizzazioni*

- ◆ concorrono a formare il reddito fiscale sulla base di : *ricavi di cessione – costi di acquisto – rimanenze* (art. 85, 1° c., punto c)
- ◆ norme particolari in ordine a:
 - raggruppamento in categorie omogenee per natura (art. 94, 3° c.)
 - **valore minimo di riferimento** (art. 94, 4° c.)